



379/2024

Sent. n.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del Consigliere Massimo Balestieri, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 79094 del registro di Segreteria.

TRA

XX , rappresentato e difeso dall'avv.

Davide Dalmaso e dall'avv. Nicolò Pirola.

RICORRENTE

CONTRO

INPS - Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Botta.

RESISTENTE

Fatto

Il ricorrente ha chiesto "l'annullamento e/o la revoca del provvedimento emesso dall'I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - Direzione Provinciale di Genova prot. nr. INPS.3400.27/12/2019.0372430 del 27/12/2019,

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

notificato in data 17/01/2020, nonché -
l'annullamento e/o la revoca del provvedimento emesso
dall'I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE - Direzione Provinciale di Genova prot. nr.
INPS.3400.02/08/2019.0213434 del 21/11/2019,
notificato in data 03/02/2020, nonché -
l'annullamento e/o la revoca del provvedimento emesso
dall'I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE - Direzione Provinciale di Genova prot. nr.
INPS.3400.27/12/2019.0372430 del 27/12/2019,
notificato in data 06/02/2020, con cui l'INPS -
Direzione Provinciale di Genova ha respinto la
domanda nr. 2070839600033 (doc. nr. 4 allegato)
presentata dal ricorrente in data 05/08/2019 e
protocollata al nr. INPS.3400.05/08/2019.0215170,
finalizzata ad ottenere A) il pagamento della
pensione nr. 01162745 Cat. VFS su coordinate bancarie
portoghesi, nonché B) la defiscalizzazione in Italia
del relativo trattamento pensionistico percepito e
fruito all'estero, stante l'effettiva e stabile
residenza in Portogallo, ai sensi e per gli effetti
della "Convenzione bilaterale tra la Repubblica
Italiana e la Repubblica Portoghese per evitare le
doppie imposizioni e prevenire l'evasione fiscale in
materia di imposte sul reddito" firmata a Roma il

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato , ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

14/05/1982, espressamente ratificata con Legge nr. 562 del 10/07/1982".

Ha rappresentato di aver prestato servizio presso l'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato, l'Ente Ferrovie dello Stato/Ferrovie dello Stato S.p.A. e da ultimo presso Trenitalia S.p.A.

Ha esposto di aver presentato in data 5/08/2019 "presso la sede I.N.P.S. di Genova la domanda nr. 2070839600033 (doc. nr. 4 allegato), protocollata al nr. INPS.3400.05/08/2019.0215170, finalizzata ad ottenere A) il pagamento della pensione nr. 01162745 Cat. VFS su coordinate bancarie portoghesi, nonché B) la defiscalizzazione in Italia del relativo trattamento pensionistico percepito e fruito all'estero, ai sensi e per gli effetti della "Convenzione bilaterale tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Portoghese per evitare le doppie imposizioni e prevenire l'evasione fiscale in materia di imposte sul reddito" firmata a Roma il 14/05/1982 (ratificata con Legge nr. 562 del 10/07/1982), presentando tutta la documentazione comprovante l'effettiva e stabile residenza in Portogallo ai sensi dell'art. 4 della predetta Convenzione, nonché dell'art. 2 D.P.R. 917/1986 (cd. T.U.I.R.)" domanda rigettata dall'INPS richiamando l'art. 19 della legge

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

n. 562/1982 (Convenzione Italia - Portogallo).

Il ricorrente ha dedotto la violazione e la falsa applicazione degli artt. 18 e 19 c. 2 lett. a) e c. 3 della Convenzione, rilevando di aver prestato attività lavorativa presso una società di diritto privato. Sul punto, il ricorrente ha evidenziato che non assume rilievo quanto affermato dalla Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 23732/2006 in quanto essa attiene alla questione relativa alla giurisdizione della Corte dei conti, derivante dal trasferimento della posizione assicurativa Fondo speciale istituito presso l'INPS (art 43, legge n. 488 del 1999), i cui eventuali squilibri gestionali sono posti a carico dello Stato. In tal contesto, il ricorrente ha rilevato che il trattamento pensionistico percepito non costituisce una pensione pubblica, *"non potendo operarsi alcun nesso e/o collegamento tra "Giurisdizione della Corte dei Conti" e "natura pubblica della pensione"*.

Anzi, l'unico dato che può essere desunto è il fatto che la *"quota"* del predetto Fondo FS *"coperta"* dalle finanze statali non equivalga, invero, ad alcun corrispettivo previdenziale per servizi resi dal pensionato a favore dello Stato, ma si connoti - piuttosto - come un vero e proprio escamotage

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

contabile al fine di rendere sostenibile detto Fondo ed erogare le dovute pensioni (a maggior ragione considerando come detto Fondo sia ad esaurimento, conseguentemente alla sua soppressione ed all'istituzione - a far data dal 01/04/2000 - del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti)''.

Ha, quindi, ribadito di aver prestato servizio alle dipendenze di una società privata.

Ha, poi, dedotto la violazione dell'obbligo di motivazione e del termine di conclusione del procedimento. Ha concluso chiedendo di accogliere il ricorso e, per l'effetto:

I. Accertare, per i motivi meglio esposti in narrativa, la natura privatistica del trattamento pensionistico percepito dal Sig. XX , considerando come dies a quo per la qualificazione del predetto trattamento la data della domanda di pensionamento (30/11/2018);

II. annullare e/o revocare i provvedimenti in questa sede impugnati e sindacati e, per l'effetto, accogliere la domanda nr. 2070839600033 presentata dal ricorrente in data 05/08/2019 e protocollata al nr. INPS.3400.05/08/2019.0215170, accertando il diritto del Sig. XX ad ottenere la defiscalizzazione in Italia del relativo trattamento

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

pensionistico percepito e fruito all'estero, per l'effetto disponendo la detassazione della pensione italiana nr. 01162745 Cat. VFS (con tassazione esclusiva nel Paese di residenza) ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 della "Convenzione bilaterale tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Portoghese per evitare le doppie imposizioni e prevenire l'evasione fiscale in materia di imposte sul reddito" firmata a Roma il 14/05/1982, espressamente ratificata con Legge nr. 562 del 10/07/1982.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Il tutto con la concessione dei benefici - tutti, nessuno escluso, inclusi i relativi conguagli comprensivi di interessi ex lege - conseguenti al richiesto trattamento defiscalizzato, con effetto ex tunc sin dal momento della presentazione della precitata domanda.

III. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio, da liquidarsi a mente del D.M. 55/2014, con gli aumenti previsti ai sensi dell'art. 4 c.1bis di tale disposizione³.

IN SUBORDINE, NEL MERITO, accogliere il ricorso e, per l'effetto,

I. annullare e/o revocare i provvedimenti in questa sede impugnati e sindacati e, per l'effetto, accogliere la domanda nr. 2070839600033 presentata

dal ricorrente in data 05/08/2019 e protocollata al nr. INPS.3400.05/08/2019.0215170, accertando il diritto del Sig. XX ad ottenere la defiscalizzazione in Italia del relativo trattamento pensionistico percepito e fruito all'estero, per l'effetto disponendo la detassazione della pensione italiana nr. 01162745 Cat. VFS (con tassazione esclusiva nel Paese di residenza) ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 comma 3 della "Convenzione bilaterale tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Portoghese per evitare le doppie imposizioni e prevenire l'evasione fiscale in materia di imposte sul reddito" firmata a Roma il 14/05/1982, espressamente ratificata con Legge nr. 562 del 10/07/1982.

Il tutto con la concessione dei benefici - tutti, nessuno escluso, inclusi i relativi conguagli comprensivi di interessi ex lege - conseguenti al richiesto trattamento defiscalizzato, con effetto ex tunc sin dal momento della presentazione della precitata domanda.

II. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio, da liquidarsi a mente del D.M. 55/2014, con gli aumenti previsti ai sensi dell'art. 4 c.1 bis" e in subordine con compensazione delle spese.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Con comparsa di costituzione l'INPS ha dedotto la carenza di legittimazione passiva e il difetto di giurisdizione del giudice contabile a favore del giudice tributario, in quanto il ricorrente ha contestato la legittimità della determinazione dell'imposta sul reddito secondo il criterio della residenza e ha richiamato le sentenze n. 639/2002 e n. 221/2023 di questa Sezione. Ha, poi, dedotto l'infondatezza del ricorso e la carenza di prova sull'effettiva residenza all'estero e in subordine ha eccepito la prescrizione quinquennale. Ha concluso per il difetto di giurisdizione, per la carenza di legittimazione passiva e nel merito per l'infondatezza del ricorso e in subordine ha eccepito la prescrizione quinquennale e la non debenza del cumulo tra interessi e rivalutazione.

Con successiva nota l'INPS, pur ribadendo l'eccezione relativa al difetto di giurisdizione, ha rilevato di aver provveduto alla riliquidazione del trattamento pensionistico e di aver pagato la somma a credito con il cedolino del mese di dicembre 2023, rilevando, quindi, la cessata materia del contendere.

Con decreto del 23/02/2023 il giudizio è stato riassegnato.

All'udienza del 23/07/2024, con l'assistenza del

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

segretario Paola Venanzini, l'avv. Davide Dalmasso per il ricorrente si è riportato agli atti contestando l'eccezione relativa al difetto di giurisdizione e l'avv. Flavia Incletolli per l'Inps ha insistito per il difetto di giurisdizione e si è riportata agli atti; al termine della camera di consiglio è stata data lettura del dispositivo, trasmesso al segretario per gli adempimenti di rito.

Diritto

In via pregiudiziale occorre esaminare l'eccezione relativa al difetto di giurisdizione.

Al riguardo, si rileva che il ricorrente ha chiesto la defiscalizzazione del trattamento pensionistico.

In tal contesto, l'eccezione è fondata, in quanto la domanda del ricorrente esula dalla materia pensionistica pubblica, vertendo, invece, su una questione di natura fiscale, devoluta alla giurisdizione del giudice tributario.

Va, quindi, dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice contabile a favore del giudice tributario (in termini analoghi, questa Sezione, sent. n. 221/2023).

Le spese di lite sono compensate ai sensi dell'art. 31 c.g.c., nulla per le spese di giudizio.

P.Q.M.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

La Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica definitivamente pronunciando:

- dichiara il difetto di giurisdizione a favore del giudice tributario;
- compensa le spese di lite, nulla per le spese di giudizio.

Fissa il termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 23 luglio 2024.

IL GIUDICE

f.to digitalmente Cons. Massimo Balestieri

DECRETO

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196.

DISPONE

che a cura della Segretaria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 del suddetto art. 52 nei riguardi della parte privata e, se esistenti, del dante causa e degli aventi causa e di soggetti terzi.

Il Giudice

f.to digitalmente Cons. Balestieri

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 26.07.2024

10

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03



ALESSANDRO
VINICOLA
CORTE DEI CONTI
26.07.2024 10:54:13
GMT+01:00